

Eccma Corte di Appello di Bari – Sezione Lavoro

Ricorso in appello con istanza di determinazione delle modalità di
notificazione nei confronti di eventuali litisconsorti necessari

Per il prof. **PAPANGELO Pietro Nunzio**, nato in Altamura (BA) il
12/07/1968, codice fiscale PPNPRN68L12A225X, residente in
Altamura (BA) alla via Golgota 37, elettivamente domiciliato in
Altamura (BA) alla via Già Corte d'Appello n.8 presso e nello
studio dell'avv. Nicola Preite (C.F. PRTNCL73B22F052C) dal quale
è rappresentato e difeso in forza di procura in calce al presente
atto.- L'istante ed il suo difensore chiedono che tutte le notifiche
relative alla presente procedura vengano effettuate:-

a mezzo fax al n.0802226022;-

a mezzo p.e.c. all'indirizzo preite.nicola@avvocatibari.legalmail.it

RICORRENTE

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Scientifica, in persona del Ministro *pro tempore* elettivamente
domiciliato ex lege c/o l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Bari – all'indirizzo PEC estratto dal REGINDE
ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it ed ove occorra
all'indirizzo PEC urp@postacert.istruzione.it estratto
dall'indicepa.gov.it;-

Ministero Istruzione - Ufficio Regionale per la Puglia - Bari
persona del Legale Rappresentante *pro tempore* elettivamente
domiciliato ex lege c/o l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Bari – all'indirizzo PEC estratto dal REGINDE
ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it ed ove occorra



all'indirizzo PEC drpu@postacert.istruzione.it estratto
dall'indicepa.gov.it;-

Ministero Istruzione Ambito Territoriale di Bari persona del
Legale Rappresentante *pro tempore* elettivamente domiciliato
ex lege c/o l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari -
all'indirizzo PEC estratto dal REGINDE
ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it ed ove occorra
all'indirizzo PEC uspba@postacert.istruzione.it estratto
dall'indicepa.gov.it;-

**Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato
"Archimede"- Barletta (BT) Via Madonna della Croce, Barletta
(BT),** in persona del Dirigente *pro tempore* elettivamente
domiciliato ex lege c/o l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Bari - all'indirizzo PEC estratto dal REGINDE
ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it ed ove occorra
all'indirizzo PEC ba05000g@pec.istruzione.it estratto
dall'indicepa.gov.it;-

RESISTENTI

E NEI CONFRONTI DI

Tutti i docenti iscritti nelle classi concorsuali della scuola della II e III
Fascia G.P.S. (*graduatorie per le supplenze*) valide per gli anni
2020-2022 relativamente - Scuola Secondaria di II° grado -
M.I.U.R. - Ambito Territoriale di Bari.-

CONTROINTERESSATI / RESISTENTI

AVVERSO

La sentenza N.1240/2021 del Tribunale di Trani Sezione Lavoro
resa nel procedimento R.G.L. 152/2021 con lettura del dispositivo il

VIA GIA' CORTE D'APPELLO N.8 - 70022 ALTAMURA (BA) - TELEFONO - FAX 0802226022 MOBILE 3386330820
P.E.C. preite.nicola@avvocatibari.legalmail.it - P.E.O. nicolapreite73@gmail.com



14/09/2021 e comunicazione sentenza con motivazione a mezzo p.e.c. il 29/09/2021 con la quale il Tribunale di Trani Sezione Lavoro rigettava il ricorso e compensava le spese.

*****§§§*****

Al fine di consentire un celere ed efficace esame di quanto in appresso meglio raffigurato e dedotto, si ritiene opportuno indicare preliminarmente l'iter che questa difesa intende seguire nell'esposizione dei fatti e delle argomentazioni giuridiche, secondo l'indice che segue:

A) SVOLGIMENTO DELLA CAUSA DI PRIMO GRADO.....pag. 3-6

MOTIVI DI IMPUGNAZIONE.

B) ERRONEA VALUTAZIONE / INTERPRETAZIONE DELLE NORME DI LEGGE POSTE A FONDAMENTO DELLA SENTENZA GRAVATA, CON CONSEGUENTE VIZIO DI ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE.pag. 6-11

C) VALUTAZIONE PUNTEGGI RICORRENTE.....pag. 11-12

D) RISARCIMENTO DANNOpag. 12-14

CONCLUSIONIpag. 14

*****§§§*****

A) SVOLGIMENTO DELLA CAUSA DI PRIMO GRADO

Con ricorso dinnanzi il Tribunale di Trani Sezione Lavoro l'odierno appellante impugnava il decreto dell' I.P.S.I.A. ARCHIMEDE prot. uscita 0006621 del 12/11/2020 del Dirigente p.t. dell' Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato - I.P.S.I.A. Archimede di Barletta - via Madonna della Croce 223 - relativo alla rettifica del punteggio del prof. Pietro Nunzio Papangelo dalla graduatoria GPS della 2^ fascia B017 per il biennio 2020-2022



(articolo 15 comma 6 O.M. 60 del 10/07/2020) atteso l'avverso mancato riconoscimento del servizio militare di leva non prestato in costanza di nomina ai fini della graduatoria e del punteggio nonché avverso il rigetto del ricorso gerarchico ritualmente proposto di cui alla comunicazione PEC del 03/12/2020 prot.n.7152/c1, nonché avverso ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale ad esso ascrivibile. Veniva ulteriormente chiesto provvedimento cautelare di sospensione della graduatoria (e della consequenziale rettifica in peius del punteggio) al fine di non pregiudicare le possibilità di insegnamento del prof. Papangelo Pietro Nunzio oltre che risarcimento del danno in relazione alle possibilità di insegnamento già perse (e documentate) dallo stesso. Nel ricorso proposto il prof. Pietro Nunzio Papangelo premetteva di aver conseguito i seguenti titoli abilitanti per l'insegnamento:- a) diploma di Geometra conseguito nell'anno scolastico 1986/1987 presso l'Istituto Tecnico per Geometri di Altamura (documento allegato fascicolo primo grado), conseguito prima dell'espletamento del servizio militare di leva, titolo valido per la classe di concorso B014 e B003; -b) diploma di Agrotecnico conseguito nell'anno scolastico 1993/1994 presso l'Istituto Professionale per l'Agricoltura di Bari (documento allegato fascicolo primo grado);-c) diploma di Perito Agrario conseguito nell'anno scolastico 1995/1996 presso l'Istituto Tecnico Agrario di Matera (documento allegato fascicolo primo grado), titolo valido per la classe di concorso B017 e B011. Precisava di svolto il servizio militare di leva obbligatorio dal **3 novembre 1988 al 30 ottobre 1989 per cui era già in possesso di titolo di studio valido per l'inserimento in**



una graduatoria prima dell'espletamento del servizio stesso (ed in tale periodo non ha potuto espletare messa a disposizione). L'iscrizione nella II fascia della GPS (Graduatorie Provinciale di Supplenza, per docenti, ex OM 60/2020) dell'Ambito Territoriale della provincia di Bari (ex Provveditorato agli Studi) e nelle graduatorie per docenti di III Fascia di vari Istituti della Provincia di Bari e di Barletta Trani (tutti afferenti l'Ambito Territoriale della Provincia di Bari), con i propri titoli di studio, nelle classi di concorso:- B017, B014, B011, B003. Nell'ambito di tali categorie era iscritto nella graduatoria scuola della II Fascia G.P.S. (graduatorie per le supplenze) valide per gli anni 2020-2022 relativamente - Scuola Secondaria di II° grado - M.I.U.R. - Ambito Territoriale di Bari - non solo per la categoria B017 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Meccaniche, di cui al decreto di rettifica impugnato, ma anche per le categorie B003 - Laboratori di Fisica e Fisica Applicata, B011 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Agrarie, B014 - Laboratorio di Scienze e Tecnologie delle Costruzioni. Evidenziava che il mancato riconoscimento della valutazione del servizio militare (prestato non in costanza di nomina) comportava una modifica (peggiorativa) dei punteggi relativi a tutte le categorie elencate per cui una diminuzione di otto (8) punti per ciascuna (B017, B003 e B011) e con una perdita di ben sedici (16) punti nella categoria B014, il tutto con notevole danno per il ricorrente, il tutto con l'espressa precisazione ai fini della competenza e della giurisdizione che l'iscrizione nelle graduatorie da parte del ricorrente non è da considerarsi come un concorso trattandosi di 'selezione *latu sensu* concorsuale in quanto



aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro'.

Costituitosi il M.I.U.R., contestando ed impugnando le pretese del ricorrente, il Tribunale di Trani Sezione Lavoro, aderendo alle tesi difensive del M.I.U.R., dapprima rigettava la cautela richiesta e, di poi, fissata udienza di discussione del 14/09/2021, rigettava il ricorso proposto con la sentenza oggi gravata comunicata il 29/09/2021.

B) ERRONEA VALUTAZIONE / INTERPRETAZIONE DELLE NORME DI LEGGE POSTE A FONDAMENTO DELLA SENTENZA GRAVATA, CON CONSEGUENTE VIZIO DI ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE.

L'iter motivazionale logico giuridico di interpretazione delle norme seguito dal Tribunale di Trani Sezione Lavoro per decidere la controversia è stato il seguente: 'Entrando, ora, nel merito della fattispecie, bisogna innanzitutto fare riferimento all'art. 485 del D. Lgs. 297/94, il quale è inserito nella sezione IV - rubricata "Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera", che si occupa di disciplinare la valutazione dei servizi utili agli effetti della carriera del personale docente (ricostruzione della carriera) e non della valutazione dei servizi e titoli validi ai fini dell'assunzione, occupandosi dunque del riconoscimento del servizio militare per quanto concerne il personale scolastico già in ruolo. **Pertanto l'art. 485 del D. Lgs. 297/94 si occupa di un rapporto di lavoro già esistente.** Inoltre, il ricorrente non tiene conto di quanto stabilito dall'art. 2050 del D. Lgs. n.66/2010 (codice dell'ordinamento militare) secondo il quale "1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. 2. Ai fini dell'ammissibilità



e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.

3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici". Il regolamento militare, pertanto, riconosce la possibilità di riconoscimento del punteggio per il servizio militare svolto solo in occasione di pubblici concorsi e le procedure di aggiornamento delle graduatorie di II e III fascia non possono essere assimilati a pubblici concorsi. In ultima analisi anche, **l'OM 60/2020 all'art. 15 comma 6**, conferma quanto si qui esposto prevedendo quanto segue: "il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purchè prestati in costanza di nomina", ipotesi contraria al caso di specie. Per tale complesso di motivi il ricorso va rigettato. Le spese vengono compensate, attesa la novità della fattispecie'. Tale è la parte della sentenza che si intende impugnare.

Tanto riportato tale iter motivazionale è stato interpretato semplicemente dal Giudice di *prime cure* nel senso letterale delle norme richiamate, considerando valida la previsione di cui all'art. 15, comma 6 della O.M. (M.I.U.R.) 60/2020 (che riconosce come valutabili il servizio militare di leva e quello civile solo se prestati in costanza di nomina), senza considerare l'opera interpretativa delle medesime norme fatta tanto dalla Suprema Corte di Cassazione quanto dal Consiglio di Stato, a vario titolo interessati della vicenda interpretativa dell'art.485 del D.lgs. n.297/1994 e dell'art. 2050



del D.lgs. n.66/2010 (C.O.M. Codice Ordinamento Militare). Infatti già era stato ritenuto che: *'Il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010'* (Cassazione Civile – Lavoro N. 5679/2020 - in tal senso anche C.d.S. n.2151/2018, C.d.S. Ad.Plen. n.11/2011; C.d.S. n.4343/2015).

In ogni caso il **Consiglio di Stato Sezione VII con sentenza N.1720 del 10/03/2022** si è occupato della interpretazione delle norme sopra richiamate che interessano il caso di specie (soggetti che avevano espletato il servizio militare obbligatorio avendo già i titoli per l'iscrizione nelle graduatorie ma non in costanza di nomina) sopra richiamate in tal senso: [...] ' Il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può **applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010'** [...] 'A prescindere dalla considerazione per cui ai fini dell'istituto de quo, alle graduatorie del personale ATA, per quanto non qualificabili come concorsi, deve essere riconosciuta una natura di procedimenti di selezione lato sensu concorsuali, risultando aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro e rientrando così in una **interpretazione estensiva della disciplina generale dettata a tal fine dalla legge, come evidenziato in particolare dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza citata, deve ritenersi, "in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il**



comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi". È lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.). [...].

Di medesimo indirizzo interpretativo delle norme citate il Consiglio di Stato Sezione VI con sentenza N.8213/2019 che aggiunge anche importante statuizione in ordine alle fonti e, relativamente al caso di interesse, alla O.M. n.60/2020 art. 15 comma 6, infatti pur



ribadendo lo stesso iter interpretativo dell'art.485 del D.lgs. n.297/1994 e dell'art. 2050 del D.lgs. n.66/2010 (C.O.M. Codice Ordinamento Militare) confermando la piena validità del servizio militare prestato non in costanza di nomina, con il requisito del preventivo il titolo abilitante (come nel caso di specie), chiarisce che: [...]'sembra, quindi, superfluo annotare che, nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una **fonte di rango inferiore, come un decreto ministeriale, non possa derogare in pejus rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo. La valutabilità del servizio in questione è comunque condizionata dal fatto che, ragionevolmente, il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento, come si è verificato nella circostanza di specie'** [...]. Da tale assunto si desume come l'Ecc.ma Corte adita, riconosciuta l'interpretazione delle norme richiamate nel senso indicato, possa disapplicare la fonte normativa di rango inferiore (ordinanza ministeriale) costituita dall'O.M. n.60/2020 art. 15 comma 6 (In tal senso anche C.d.S. Sez. VI n.2151/2018). Sulla interpretazione delle norme richiamate nel senso già esplicito dalle sentenze del C.d.S. richiamate è intervenuta anche la Suprema Corte - Sezione Lavoro con sentenze n.35380 del 18/11/2021, n.34686 del 16/11/2021, n.34687/2021 del 16/11/2021; l'interpretazione data alle norme indicate nella sentenza impugnata è sempre la medesima e prescinde dal tenore letterale della norma ma prevede una interpretazione coordinata ed estensiva che riconosce ai fini del punteggio per le graduatorie il servizio militare non prestato in costanza di nomina purchè il titolo per l'iscrizione nelle graduatorie sia posseduto anteriormente all'espletamento del servizio militare



(come nel caso di specie).

Con recentissime pronunzie cautelari del 2021, precisamente ordinanza del 24/09/2021 nel procedimento R.G. 6531/2021 e ordinanza del 10/12/2021 nel procedimento 9355/2021, il Consiglio di Stato ha riconosciuto la valutabilità del *'servizio militare non prestato in costanza di nomina'* (allegati provvedimenti). Da tutto quanto sopra riportato nella interpretazione delle norme richiamate dal Giudice di *prime cure* ne discende a livello interpretativo che il servizio di leva obbligatorio viene riconosciuto ai fini della normativa citata anche se non prestato in costanza di nomina purchè ci fosse il titolo abilitante per l'insegnamento (in questo caso il diploma) potendosi disapplicare l'O.M. n.60/2020 art. 15 comma 6 in quanto norma di rango inferiore contrastante con la normativa e l'interpretazione data della stessa.

C) Valutazione e punteggi del servizio militare in ordine alla posizione del ricorrente

Il servizio militare è considerato dalla legge come **servizio di insegnamento effettivo**, per tutta la durata del servizio, da ascrivere agli anni scolastici coperti dal servizio stesso. Orbene il ricorrente ha svolto servizio militare scegliendo su quale disciplina farlo valere come **servizio specifico** (2 punti per ogni mese di insegnamento), il tutto in quanto è verificata la condizione del possesso del titolo di studio (in questo caso diploma di geometra abilitante per le classi di concorso B014 e B003), prima dell'espletamento del servizio militare, che dava diritto ad insegnare la disciplina prescelta per l'attribuzione del servizio specifico. Avendo espletato il servizio militare dal **3 novembre 1988 al 30**



ottobre 1989, in possesso del diploma di geometra (*titolo che consente di insegnare la B014 e la B003*), per l'anno scolastico **1988/89** - da novembre 1988 ad agosto 1989 - mesi 10 il ricorrente sceglie come materia sulla quale destinare il punteggio specifico del servizio militare la categoria B014 (*poteva scegliere la B014 o la B003, ma non poteva scegliere la B017, in quanto il diploma di perito agrario è stato conseguito dopo l'espletamento del servizio militare*) pertanto, il ricorrente conseguirà 12 punti nella B014 (*max 6 mesi x 2 punti al mese*) e metà punteggio, ovvero 6 punti, nelle restanti discipline, cioè nella B003, B011, B017. Per l'anno scolastico **1989/90** - *da settembre 1989 a ottobre 1989* - mesi 2; il ricorrente sceglie come materia sulla quale destinare il punteggio specifico del servizio militare la B014; pertanto, il candidato conseguirà 4 punti nella B014 ($2 \times 2 = 4$) e 2 punti nelle restanti discipline, cioè nella B003, B011, B017. Il punteggio non specifico, relativo alle imputazioni diverse delle ulteriori categorie, ha valore di 1 punto al mese. Quindi ne scaturisce per il ricorrente, per la categoria B017, la spettanza di punti 8 per il servizio militare (*allegato al fascicolo di primo grado prospetto del ricorrente sulle categorie e servizio*).

D) RISARCIMENTO DANNO

In ragione di tutto quanto esposto ed allegato, ove l'Ecc.ma Corte adita ritenesse fondate le doglianze di parte ricorrente per tutti i motivi esposti, si chiede espressamente che venga riconosciuto adeguato risarcimento del danno per i pregiudizi subiti dal ricorrente a causa del provvedimento richiamato. A tal uopo, visto che lo stesso ricorrente non ha potuto espletare attività lavorativa



per la perdita di chances relativamente ai motivi ed ai fatti esposti appare giusto ed equo che l'Ecc.ma Corte adita riconosca adeguato risarcimento del danno in favore del ricorrente da determinarsi in via equitativa in relazione a tutto quanto esposto anche in ragione della circostanza che le istanze risarcitorie sul piano civile ed amministrativo hanno una diversa quantificazione e qualificazione anche in ordine alla prova. Circostanza indubbia per il ricorrente, professore precario, è sicuramente quella relativa alla perdita di opportunità lavorative dovute al peggioramento della posizione in graduatoria (*a causa della diminuzione del punteggio*) con la conseguente mancanza di incarichi in favore di soggetti meglio posizionati, infatti a seguito della mancata valutazione del servizio militare prestato non in costanza di nomina, ha subito un notevole danno a causa della mancanza di possibilità di espletare ulteriori prestazioni lavorative sia per la posizione B017 che per tutte le altre sopra richiamate negli Istituti dell'Ambito Territoriale di Bari del Ministero dell'Istruzione (*sempre per le categorie indicate*) per la mancata valutazione del servizio militare prestato con conseguente valutazione negativa sul punteggio effettivo della graduatoria. Di fatto è venuta meno la possibilità di conseguire supplenze nella categoria B017 e potenzialmente anche nelle altre classi di concorso indicate (B003, B011 e B014) in quanto il punteggio è diminuito in tutte le categorie (*otto punti in B003, B011 e B017 e sedici punti nella B014*) ed a causa della retrocessione subita in graduatoria, anche altri Istituti Scolastici, nei quali il ricorrente avrebbe certamente conseguito supplenze (*col vecchio punteggio*), non hanno più invitato lo stesso a dichiarare la propria disponibilità, in



quanto hanno contattato docenti meglio posizionati in graduatoria.
Prova di quanto sostenuto sono le comunicazioni relative a
supplenza sino al giugno 2021 e segnatamente:

a) I.P.S.I.A. 'Archimede' - Barletta - cat. B017 - 10 ore serali
dall'11/11/2020 al 23/11/2020;-

b) I.I.S.S. 'Lotti - Umberto I°' - Andria - cat. B017 - 10 ore
settimanali dall'11/11/2020 al 23/11/2020;-

c) Istituto Tecnologico 'Nervi' - Altamura - cat. B014 - 18 ore
settimanali dal 10/11/2020 al 23/12/2020;-

d) I.I.S.S. 'A. Vespucci' - Molfetta - cat. B017 - 18 ore settimanali
dal 16/11/2020 al 26/11/2020;-

e) Istituto 'Volta' - Bitonto - cat. B017 - 9 ore settimanali dal
29/12/2020 all'11/06/2021;-

f) I.I.S.S. 'Canudo - Maroni - Galilei' - Gioia del Colle - cat. B017
- 2 ore settimanali - dal 07/01/2021 all'11/06/2021;-

10g) I.I.S.S. 'Luigi Russo' - Monopoli - cat. B017 - 21 ore
settimanali dal 12/01/2021 al 03/02/2021.

Tanto premesso e ritenuto il sottoscritto difensore, in nome e
nell'interesse del proprio assistito, in totale riforma della sentenza di
primo grado

RICORRE

all'Ecc.ma Corte di Appello di Bari - Sezione Lavoro, affinché,
ritenuta la propria competenza e, previ gli incumbenti di legge e di
rito, fissi l'udienza di comparizione e discussione, previa indicazione
delle eventuali modalità di notifica agli eventuali controinteressati,
e accolga le seguenti-

CONCLUSIONI

VIA GIA' CORTE D'APPELLO N.8 - 70022 ALTAMURA (BA) - TELEFONO - FAX 0802226022 MOBILE 3386330820
P.E.C. preite.nicola@avvocatibari.legalmail.it - P.E.O. nicolapreite73@gmail.com



Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Bari - Sezione Lavoro, – adita voler, in riforma integrale della sentenza gravata, *adversis rejectis*:-

I) nel merito, vista la normativa e Giurisprudenza esposta, revocare/disapplicare con effetto retroattivo il decreto di rettifica – prot. 0006621 del 12/11/2020 del Dirigente p.t. dell'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato "Archimede"- Barletta (BT) Via Madonna della Croce, Barletta (BT) relativo alla rettifica del punteggio del prof. Pietro Nunzio Papangelo dalla graduatoria II Fascia GPS valida per gli anni 2020-2022 relativamente alla graduatoria B 017 – Scuola Secondaria di II° (comprese le ulteriori fasce concorsuali sopra richiamate in premessa), oltre che la comunicazione p.e.c. del 03/12/2020 prot.n.7152/c1 relativa al rigetto del ricorso gerarchico proposto, dichiarando lo stesso illegittimo in relazione alla mancata valutazione del servizio militare prestato non in costanza di nomina, ivi compresi tutti gli atti conseguenti;

II) per l'effetto ordinare, previo revoca dei provvedimenti innanzi descritti, ovvero di provvedimenti conseguenti, l'inserimento del prof. Pietro Nunzio Papangelo nelle graduatorie II Fascia GPS valida per gli anni 2020-2022 relativamente alla graduatoria B 017 – Scuola Secondaria di II° con **effetto retroattivo** e la revisione del punteggio spettante in relazione alla valutazione del servizio militare prestato (*per tutte le categorie indicate*), con i conseguenti oneri di comunicazione e notificazione a carico del M.I.U.R. e delle sue articolazioni territoriali competenti;

III) in ogni caso concedere adeguato risarcimento del danno al ricorrente per tutto quanto patito, anche a livello materiale, a



seguito dell'abuso di potere subito a causa della violazione / errata applicazione della normativa di riferimento e della costante interpretazione Giurisprudenziale nota da anni, a quantificarsi secondo il prudente apprezzamento dell'Ecc.ma Corte di Appello adita;

IV) in ogni caso con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 e successive modificazioni ed integrazioni si dichiara che il valore della presente procedura è indeterminabile.

Si producono:

- 1) Ricorso in appello con procura in calce;
- 2) Sentenza N.1240/2021 del Tribunale di Trani
Sezione Lavoro resa nel procedimento R.G.L. 152/2021 con
attestazione di conformità;
- 3) Comunicazione sentenza con motivazione a
mezzo p.e.c. il 29/09/2021;
- 4) Fascicolo di primo grado.

Salvezze illimitate.

Bari, 27 marzo 2022.

avv. Nicola Preite



ISTANZA DI DETERMINAZIONE DELLE EVENTUALI MODALITA' DI
NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI

Il sottoscritto difensore, a nome e nell'interesse del proprio assistito,
giusta procura in calce,-

PREMESSO CHE

Il ricorso dovrebbe essere notificato ai docenti potenzialmente
controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente iscritti nella II e III
fascia delle graduatorie GPS dell'Ambito Territoriale di Bari del
M.I.U.R. relative alle categorie indicate (B003 - B011- B014- B017)
- Scuola Secondaria di II Grado - Graduatorie anni 2020-2022.

CONSTATATO CHE

- Un tale tipo di notifica si appaleserebbe alquanto difficile
atteso l'elevato numero dei docenti;
- Visto il tipo di giudizio afferente le graduatorie, l'elevato
grado di utilizzo delle strutture informatiche da parte del
M.I.U.R. e dei docenti tutti per tutte le procedure che lo
interessano, ivi comprese le graduatorie e le domande, una
tale forma di conoscenza dell'atto potrebbe essere assolta
mediante modalità informatiche da parte del M.I.U.R.
mediante pubblicazione nei relativi Albi di ciascuna
istituzione scolastica, ovvero nel sito del M.I.U.R. relativo
all'Ambito Territoriale di Bari ove il ricorrente ha presentato
domanda, come anche disposto da vari altri Tribunali;
- Considerato che il Tribunale di Trani Sezione Lavoro in primo
grado ha autorizzato la notifica del ricorso mediante
pubblicazione dello stesso nell'apposita area dedicata del
sito del M.I.U.R. al fine di consentire una più facile ed



immediata conoscibilità dell'atto da parte degli eventuali
controinteressati;

PROPONE FORMALE ISTANZA

Affinchè l'Ecc.ma Corte di Appello adita, valutate le circostanze
esposte, stabilisca le eventuali modalità di notifica nei confronti degli
eventuali controinteressati del ricorso in appello proposto diverse da
quelle ordinarie.

Bari, 27 marzo 2022.

avv. Nicola Preite



PROCURA: Il sottoscritto prof. **PAPANGELO Pietro Nunzio** (nato in Altamura (BA) il 12/07/1968, codice fiscale PPNPRN68L12A225X, residente in Altamura (BA) alla via Golgota 37) nomina quale proprio difensore e procuratore speciale in ogni fase e grado del giudizio di appello conseguente alla sentenza N.1240/2021 del Tribunale di Trani Sezione Lavoro resa nel procedimento R.G.L. 152/2021 (con lettura del dispositivo il 14/09/2021 e comunicazione sentenza con motivazione a mezzo p.e.c. il 29/09/2021) da instaurarsi dinnanzi la Corte di Appello di Bari contro M.I.U.R. ed altri, ivi comprese le fasi stragiudiziali e/o propedeutiche quali mediazione obbligatoria e negoziazione assistita, anche nelle fasi dell'esecuzione, opposizione, incidentale, cautelare, ed in sede di gravame, l'avv. Nicola Preite (C.F. PRTNCL73B22F052C - p.e.c. preite.nicola@avvocatibari.legalmail.it - 70022 Altamura alla via Già Corte d'Appello n.8), conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale. Elegge domicilio presso lo studio dell'Avv. Nicola Preite, sito in 70022 Altamura (BA), via Già Corte d'Appello n.8 - telefono/fax 0802226022 - mobile 3386330820 - p.e.c. - preite.nicola@avvocatibari.legalmail.it. Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei

VIA GIÀ CORTE D'APPELLO N.8 - 70022 ALTAMURA (BA) - TELEFONO - FAX 0802226022 MOBILE 3386330820
P.E.C. preite.nicola@avvocatibari.legalmail.it - P.E.O. nicolapreite73@gmail.com



Avv. Nicola Preite

PERFEZIONATO IN DIRITTO SANITARIO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisce, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Dichiarano, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stati informati che i dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento. Dichiaro di aver ricevuto copia cartacea di tutta l'informativa sulla mediazione, negoziazione assistita e trattamento dei dati personali.- La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Bari, 28 marzo 2022

Pietro Nunzio Papangelo

E' autentica
avv. Nicola Preite

n. 348 R.G. 2022
n. 3271/2022 Cron.

CORTE d'APPELLO di BARI

Sezione Lavoro

Il Presidente

Letto il ricorso di gravame;
esaminati gli atti e i documenti allegati;
visto l'art. 435 c.p.c.;

N O M I N A

il Cons. Dott.ssa Isabella CALIA come Relatore;

F I S S A

l'udienza del 20.3.2023, ora di rito, per la discussione della controversia nel merito;

I N V I T A

l'appellante a depositare, almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione, l'atto di gravame notificato;

D I S P O N E

che l'appellante provveda alle notifiche del ricorso di gravame e di questo decreto entro dieci giorni dal deposito.

Bari, il 10 maggio 2022

Il Presidente f.f.
Dott. ssa Manuela Saracino

Depositato in cancelleria oggi 09 MAG 2022

L'Assistente Giudiziario
Rosa Lippolis

Avv. Nicola Preite

PERFEZIONATO IN DIRITTO SANITARIO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Eccma Corte di Appello di Bari – Sezione Lavoro

R.G.L. 348/2022 – dott.ssa Isabella Calia – ud. 20/03/2023

Istanza per l'autorizzazione alla notifica agli eventuali
controinteressati docenti mediante pubblici proclami –
pubblicazione sul sito web del M.I.U.R.

Il sottoscritto avv. Nicola Preite, a nome e nell'interesse del proprio
assistito prof. PAPANGELO Pietro Nunzio, giusta procura in atti,-

PREMESSO CHE

Il ricorso ed il provvedimento di fissazione di udienza dovrebbe
essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a
tutti i docenti attualmente iscritti nella II e III fascia delle graduatorie
GPS dell'Ambito Territoriale di Bari del M.I.U.R. relative alle
categorie indicate (B003 - B011- B014- B017) – Scuola Secondaria
di II Grado – Graduatorie anni 2020-2022.

CONSTATATO CHE

- Un tale tipo di notifica si appaleserebbe alquanto difficile
atteso l'elevato numero dei docenti;
- Visto il tipo di giudizio afferente le graduatorie, l'elevato
grado di utilizzo delle strutture informatiche da parte del
M.I.U.R. e dei docenti tutti per tutte le procedure che lo
interessano, ivi comprese le graduatorie e le domande, una
tale forma di conoscenza dell'atto potrebbe essere assolta
mediante modalità informatiche da parte del M.I.U.R.
mediante pubblicazione nei relativi Albi di ciascuna
istituzione scolastica, ovvero nel sito del M.I.U.R. relativo
all'Ambito Territoriale di Bari ove il ricorrente ha presentato
domanda, come anche disposto da vari altri Tribunali;

VIA GIA' CORTE D'APPELLO N.8 – 70022 ALTAMURA (BA)
TELEFONO – FAX 0802226022 MOBILE 3386330820

P.E.C. preite.nicola@avvocatibari.legalmail.it - P.E.O. nicolapreite73@gmail.com



Avv. Nicola PreitePERFEZIONATO IN DIRITTO SANITARIO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

- Considerato che il Tribunale di Trani Sezione Lavoro in primo grado ha autorizzato la notifica del ricorso mediante pubblicazione dello stesso nell'apposita area dedicata del sito del M.I.U.R. al fine di consentire una più facile ed immediata conoscibilità dell'atto da parte degli eventuali controinteressati;
- Visto che in data 10/05/2022 ha provveduto alla notifica del ricorso, procura e provvedimento a mezzo p.e.c. al M.I.U.R. ed alle sue articolazioni territoriali oltre che all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari;
- Atteso che il provvedimento di fissazione di udienza (*per il giorno 20/03/2023*) del 09/05/2022 (*comunicato in tale data*) prevede il termine di giorni dieci (10) per l'adempimento della notifica;

PROPONE FORMALE ISTANZA

Affinchè l'Ecc.ma Corte di Appello adita, valutate le circostanze esposte, autorizzi la notifica del ricorso in appello e del provvedimento di fissazione di udienza, nei confronti degli eventuali docenti controinteressati, mediante pubblicazione dello stesso nell'apposita sezione del sito web del M.I.U.R..

Allega alla presente istanza provvedimento di autorizzazione di primo grado e provvedimento di fissazione di udienza di secondo grado.

Bari, 10/05/2022.

avv. Nicola Preite



n. 348 R.G. 2022

n. _____ Cron.

CORTE d'APPELLO di BARI

Sezione Lavoro

Il Presidente

Letta l'istanza avanzata da parte appellante;
ritenuta la necessità, attesa la particolarità della controversia con
riferimento al numero elevato di controinteressati;

AUTORIZZA


La notifica del ricorso e del decreto di comparizione mediante la
pubblicazione "per pubblici proclami" nei siti istituzionali del
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e
dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia dal quale risulti
l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di
registro generale del ricorso, il nome del ricorrente e l'indicazione
dell'amministrazione intimata e gli estremi della sentenza
impugnata.

Si comunichi.

Bari, 19 maggio 2022

Il Presidente f.f.

Dott. ssa Manuela Saracino



CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Bari, 19/5/2022

ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Angela Maria Ricci

